

250.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	5941	(Articoli)	5907
		(Ordini del giorno)	5923
Disegno di legge n. 3140:		Proposte di legge:	
(Articoli da 1 a 7)	5927	(Annunzio)	5941
(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati agli articoli da 1 a 7)	5929	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5942
Missioni valevoli nella seduta del 6 ottobre 1993	5941	(Assegnazione alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali in sede referente)	5943
Mozione, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	5944	(Ritiro di un'adesione)	5941
Proposta di inchiesta parlamentare (Adesione di un deputato)	5941	Proposte di legge costituzionale:	
Proposta di legge (ex articolo 96 del regolamento) n. 512-1397:		(Assegnazione alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali in sede referente)	5943
(Ordine del giorno ai sensi dell'articolo 96, comma 4, del regolamento)	5905	(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 77 del regolamento)	5943

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*PROPOSTA DI LEGGE (EX ARTICOLO 96 DEL REGOLAMENTO):
GALLI ED ALTRI; FERRARINI — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RISORSE IDRICHE (512-1397)*

**ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 96, COMMA 4,
DEL REGOLAMENTO**

La Camera,

premesso che:

la XI Commissione, nella seduta del 28 settembre ultimo scorso, ha espresso il parere sul testo e su taluni emendamenti trasmessi dalla VIII Commissione (Ambiente) relativi al testo unificato recante: « Disposizioni in materia di risorse idriche »;

l'articolo 16 del testo esaminato dalla XI Commissione proponeva l'istituzione di un'autorità per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche che per lo svolgimento dei propri compiti si avvale, oltre che della collaborazione della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e delle autorità di bacino, anche di un proprio servizio ispettivo;

l'articolo aggiuntivo del Governo 16.01 prevedeva inoltre che per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità si avvalga di un Osservatorio dei servizi idrici; in particolare, il comma 4 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa con il ministro del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, sia approvata la consistenza della dotazione organica della segreteria tecnica dell'Autorità e dell'Osservatorio, cui sono preposti due dirigenti, rispettivamente, del ruolo amministrativo e tecnico, nell'ambito della

pianta organica del Ministero dei lavori pubblici;

la XI Commissione ha espresso parere favorevole sul testo a condizione che l'articolo 16 fosse soppresso e parere contrario sull'articolo aggiuntivo 16.01;

la VIII Commissione (Ambiente), formulando gli articoli 16 e 16.01, che nel testo attualmente in esame corrispondono agli articoli 21 e 22, ha apportato alcune modifiche all'articolo 21, prevedendo l'istituzione di un comitato al posto dell'Autorità; inoltre, al comma 4, si è previsto che il comitato per lo svolgimento dei propri compiti e delle funzioni ispettive si avvale di una segreteria tecnica costituita nell'ambito della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonché della collaborazione delle autorità di bacino;

rimane quindi sostanzialmente disatteso il parere espresso dalla Commissione lavoro;

rilevato in generale che in un momento in cui si parla di semplificazione delle strutture e degli apparati e di riduzione dei costi non appare opportuno prevedere la costituzione di nuovi organismi;

rilevato più specificamente che l'articolo 21 non reca alcuna indicazione circa lo stato giuridico ed economico, l'organico, il reclutamento e il costo del personale del servizio ispettivo;

rilevato che all'articolo 22 non risulta chiaro se la segreteria tecnica ivi prevista sia unica per l'Autorità e per l'Osservatorio;

rilevato altresì che al medesimo articolo aggiuntivo non è chiaro se solo i

due dirigenti - o anche il resto del personale - debbano essere individuati nell'ambito della pianta organica del Ministero dei lavori pubblici;

considerato che, ove valesse la prima ipotesi, comportando la definizione della dotazione organica della segreteria tecnica nuovi oneri, alla stessa, sempre ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, dovrebbe procedersi con legge,

delibera

che la Commissione ambiente riesamini il testo unificato concernente disposizioni in materia di risorse idriche, per uniformarlo al parere della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato).

Il Presidente della XI Commissione
(Lavoro pubblico e privato)

Vincenzo MANCINI

TESTO DEGLI ARTICOLI
FORMULATO DALLA COMMISSIONE
IN SEDE REDIGENTE

**Disposizioni in materia
di risorse idriche.**

CAPO I.

PRINCIPI GENERALI.

ART. 1.

(Tutela e uso delle risorse idriche).

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.

ART. 2.

(Usi delle acque).

1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

2. Con decreto emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.

ART. 3.

(Equilibrio del bilancio idrico).

1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

3. Nei bacini idrografici caratterizzati da eccessi di prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso costante necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

ART. 4.

(Competenze dello Stato).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e suc-

cessive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, con propri decreti determina:

a) le direttive generali e di settore per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;

b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'articolo 17;

d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'articolo 17;

e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

h) meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

i) i sistemi già esistenti che rispondano all'obiettivo di cui all'articolo 17, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, senza oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato, si avvale del supporto tecnico e amministrativo del dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente.

ART. 5.

(Risparmio idrico).

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;

b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;

c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto

del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia.

ART. 6.

(Modalità per il riutilizzo delle acque reflue).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 2, primo comma, lettera e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate norme tecniche riguardanti:

a) le tipologie di uso dell'acqua per le quali è ammesso il reimpiego di acque reflue; le tipologie delle acque reflue suscettibili di riutilizzo; gli *standard* di qualità e di consumo; i requisiti tecnologici relativi ai trattamenti di depurazione da adottare;

b) le modalità di impiego di acque reflue depurate, tenuto conto degli aspetti igienico-sanitari;

c) le modalità per la realizzazione, la conduzione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di reti di distribuzione di acque reflue per i diversi usi.

2. La regione adotta programmi per attuare il risparmio idrico, prevedendo incentivi ed agevolazioni alle imprese che si dotino di impianti di riuso e di riciclo ovvero utilizzino acque reflue trattate, nonché per realizzare acquedotti ad uso industriale, promiscuo e rurale.

ART. 7.

(Trattamento delle acque reflue urbane).

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, previo parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto predispone il programma nazionale di attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il programma definisce le direttive, i criteri e gli indirizzi affinché i comuni siano provvisti di reti fognarie e le acque reflue urbane siano depurate secondo le modalità e le norme tecniche stabilite dalla medesima direttiva.

2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'attuazione della citata direttiva 91/271/CEE in conformità alla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della relazione sullo stato dell'ambiente, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della citata direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di recepimento. Il Ministro dell'ambiente provvede altresì ad informare le Comunità europee ed a fornire le altre comunicazioni previste dalla medesima direttiva. A tali fini, il Ministro dell'ambiente promuove e organizza la raccolta presso i comuni, le province e le regioni di tutti i dati necessari.

CAPO II.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

ART. 8.

(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato).

1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:

a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) superamento della frammentazione delle gestioni;

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.

2. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il

progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.

3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate.

4. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'Autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, per le finalità di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.

5. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 91, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorità di bacino.

ART. 9.

(Disciplina della gestione del servizio idrico integrato).

1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei

mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. Decorso inutilmente il suddetto termine, provvede la regione in sostituzione degli enti inadempienti.

2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

3. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori.

ART. 10.

(Gestioni esistenti).

1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, di cui al comma 1, ove ne sia deliberato lo scioglimento, confluiscono nel soggetto gestore del servizio idrico integrato, secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione. Il nuovo sog-

getto gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e con le modalità previste nella convenzione e nel relativo disciplinare.

3. Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione.

4. Alla scadenza delle concessioni di cui al comma 3, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato d'intesa con il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'ambiente e le regioni interessate, nonché le competenti Commissioni parlamentari, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, si provvede al riassetto funzionale ed organizzativo degli enti gestori di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla presente legge.

6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, e da altri consorzi di diritto pubblico, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 1995 sono trasferiti al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.

7. Nel caso in cui le regioni, le province o altri enti pubblici siano titolari di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*), essi ne affidano la gestione nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere *b*), *c*) ed *e*), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 11.

(Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato).

1. La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *f*) e *g*).

2. La convenzione tipo prevede, in particolare:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;

d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;

e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;

f) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

g) la facoltà di riscatto da parte degli enti locali secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;

h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*), oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;

l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;

m) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.

3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il periodo considerato.

ART. 12.

(Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato).

1. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*), di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*), ivi compresi

gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al soggetto gestore del servizio idrico integrato.

3. Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici già adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre 1992. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a società private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, previo consenso della provincia e del comune già titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.

5. Il servizio elettrico gestito, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da aziende esercenti anche servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge può essere trasferito, con autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo consenso del comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore del servizio idrico integrato.

ART. 13.

(Tariffa del servizio idrico).

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f).

2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), integrato dal Ministro dell'ambiente, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche.

4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge.

5. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3.

6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

ART. 14.

(Servizio di fognatura e depurazione).

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

2. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

3. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

ART. 15.

(Riscossione della tariffa).

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge.

2. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione.

3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

ART. 16.

(Opere di adeguamento del servizio idrico).

1. Ciascun ente locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere sono affidate in gestione.

ART. 17.

(Opere e interventi per il trasferimento di acqua).

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e i), della presente legge, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni interessate, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata, fissando un termine per definire gli accordi.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su proposta delle Autorità di bacino e delle regioni interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, nel quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 21 della medesima legge.

3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti criteri e modalità per la esecuzione e la gestione degli interventi.

4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, sottopone al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, l'accordo di programma o le misure necessarie alla sua attuazione.

5. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione tipo, le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti medesimi.

6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.

7. L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 2 comporta variante al piano regolatore generale degli acquedotti.

ART. 18.

(Canoni per le utenze di acqua pubblica).

1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1° gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;

c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;

d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;

e) per ogni modulo di acqua per la piscicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, lire 500.000;

f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, lire 20.467. È abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale.

3. È istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, nel quale sono versati i proventi dei canoni di cui al comma 1. Le somme sono ripartite con le procedure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989.

4. A far data dal 1° gennaio 1994 l'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, non si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalità di cui alla presente legge.

6. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

7. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, le parole da: « le maggiori risorse » fino a: « delle sostanze disperse » sono soppresse.

ART. 19.

(Poteri sostitutivi).

1. Qualora la regione non individui nel termine di cui all'articolo 8, comma 2, gli ambiti territoriali ottimali, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa congrua diffida, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i provvedimenti sostitutivi.

2. Nei casi in cui le intese o gli accordi previsti dalla presente legge non siano conseguiti dalle regioni interessate, previa congrua diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, provvede, su istanza anche di una sola delle regioni interessate, sentita l'Autorità di bacino.

3. La regione, nella convenzione tipo di cui all'articolo 11, prevede l'esercizio di poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

ART. 20.

(Concessione della gestione del servizio idrico a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione).

1. La concessione a terzi della gestione del servizio idrico, nei casi previsti dalla presente legge, è soggetta alle disposizioni dell'appalto pubblico di servizi degli enti erogatori di acqua in conformità alle vigenti direttive della Comunità europea in materia, secondo modalità definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Non sono applicabili le norme relative agli importi degli appalti, ivi compreso il limite di importo della concessione medesima.

2. I concessionari e gli affidatari del servizio idrico diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle relative aziende speciali sono considerati come operatori in virtù di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive modificazioni.

3. Qualora la gestione di servizi idrici rientri nell'oggetto di una concessione di costruzione e gestione, le relative attività sono assoggettate alla disciplina vigente in materia di appalti di lavori pubblici.

CAPO III.

VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE.

ART. 21.

(Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche).

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 9, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal CIP, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ed è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di sezione. Degli altri componenti, due sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro sono scelti fra professori universitari ordinari di ingegneria civile e di materie economiche e fra dirigenti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente esperti in materia di tutela

ed uso delle acque, in modo che sia garantita la partecipazione di esperienze e conoscenze proprie dei diversi settori.

3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonché della collaborazione delle Autorità di bacino. Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.

5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.

ART. 22.

(Osservatorio dei servizi idrici).

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di un Osservatorio dei servizi idrici, di seguito denominato « Osservatorio ». L'Osservatorio, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati in connessione con i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorità di bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore,

svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

d) livelli di qualità dei servizi erogati;

e) tariffe applicate;

f) piani di investimento per l'ammmodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

2. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono periodicamente all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 1. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione della presente legge, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta del Comitato, elaborazioni al fine, tra l'altro, di:

a) definire indici di produttività per la valutazione della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;

c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di ta-

riffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;

d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'utente;

e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;

f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;

g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali il Comitato predisponesse una relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici.

4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è approvata la consistenza della dotazione organica della segreteria tecnica del Comitato e dell'Osservatorio, cui sono preposti due dirigenti, rispettivamente, del ruolo amministrativo e tecnico del Ministero dei lavori pubblici. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio può avvalersi della consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e con società specializzate.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

ART. 23.

(Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti).

1. Le società miste e le società concessionarie del servizio idrico integrato possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al 10 per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.

2. Ciascun gestore dei servizi idrici integrati assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, anche mediante pubblicazione per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.

4. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di tutti i documenti, gli atti, gli studi e i progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 3 del presente articolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 24.

(Gestione delle aree di salvaguardia).

1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.

2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

ART. 25.

(Disciplina delle acque nelle aree protette).

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.

2. Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso del regolare titolo, sono tenuti a richiederlo entro sei mesi dalla suddetta data, pena l'immediata interruzione della captazione a loro spese. L'ente gestore dell'area protetta si pronuncia sulla ammissibilità delle captazioni di cui alle predette domande entro i sei mesi successivi alla presentazione delle stesse.

3. Le captazioni prive di regolare titolo, o per le quali non è stata presentata domanda, sono immediatamente interrotte a spese dell'utente responsabile.

ART. 26.

(Controlli).

1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.

2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.

3. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano.

CAPO IV.

USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE.

ART. 27.

(Usi delle acque irrigue e di bonifica).

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle competenze definite dalla legge, hanno facoltà di realizzare e

gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa notificazione alle competenti autorità, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'autorità competente esprime entro trenta giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e successive modificazioni.

3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

ART. 28.

(Usi agricoli delle acque).

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.

2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge, si proceda alla regolazione delle derivazioni,

l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume il relativo provvedimento in conformità alle determinazioni adottate dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.

4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone simiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per l'innaffiamento di giardini ed orti al servizio diretto del proprietario del fondo resta regolata dall'articolo 93 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

ART. 29.

(Acque per usi industriali).

1. Al primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, le parole: « per usi industriali diversi » sono soppresse.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 21 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere

stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico ».

ART. 30.

(Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico).

1. Tenuto conto dei principi di cui alla presente legge e del piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della presente legge, il CIPE, su iniziativa del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentite le Autorità di bacino, disciplina:

a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;

b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;

c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 31.

(Abrogazione di norme).

1. Gli articoli 17-bis e 17-ter della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono abrogati.

2. L'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è abrogato.

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di rispettiva competenza, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

ART. 32.

(Disposizioni di principio).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costitu-

zione. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

ART. 33.

(Norma transitoria).

1. Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, è fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

ad un indirizzo politico-amministrativo secondo il quale nelle captazioni e nelle regimentazioni si garantisca: la libertà geomorfologica di evoluzione compatibile con le esigenze della incolumità e della difesa di manufatti importanti; la tutela e il ripristino della efficacia idrogeologica di percolazione e di infiltrazione delle falde; la tutela e il ripristino economicamente possibile della qualità idrobiologica e idrochimica ottimale ai vari regimi; che valori di soglia, quali il minimo flusso costante vitale o la portata minima igienica o gli standard qualitativi minimi, entrino in funzione per condizioni di estrema necessità e in bacini caratterizzati da eccesso di prelievi e di scarichi; per questi bacini le derivazioni dovranno essere gradualmente regolate fino al raggiungimento della condizione di equilibrio ottimale, compatibilmente con eventuali esigenze economiche primarie.

(9/512-1397/1)

Calzolaio, Enrico Testa, Ronchi, Mattioli, Bargone, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti.

La Camera

impegna il Governo

a vietare, nei territori dei parchi e delle riserve naturali, nazionali e regionali, istituiti o comunque individuati con provvedimenti aventi valore normativo, la

captazione di acque apogee o sorgentizie con opere di presa o di accumulo di qualsiasi genere, nonché l'emungimento delle acque ipogee con pozzi, con esclusione delle piccole derivazioni ad esclusivo uso idropotabile, fatta eccezione per gli interventi diretti a risanare acquedotti già esistenti alla data di entrata in vigore della legge in materia di risorse idriche, al solo fine di eliminare le dispersioni in rete e senza aumenti dei prelievi legalmente autorizzati;

ad assumere le opportune iniziative affinché l'autorità preposta alla gestione del parco o riserva debba essere preventivamente informata degli interventi e possa dettare prescrizioni atte a ricondurre i prelievi nelle quantità idonee ad una piena compatibilità ambientale, nonché prescrizioni necessarie per la migliore conduzione dei lavori e per il ripristino ambientale.

(9/512-1397/2)

Enrico Testa, Calzolaio, Bargone, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti.

La Camera,

apprezzata la riorganizzazione dei servizi idrici e la riforma in materia di risorse idriche;

considerato che a livello planetario l'acqua appare sempre più come una risorsa scarsa, inquinata, mal gestita;

valutato che l'acqua è una risorsa disomogeneamente distribuita, fonte o oggetto di conflitti, tensioni, trattative in varie parti del mondo;

visto in particolare che la situazione idrica a Gaza è vicina al collasso e grave nell'insieme dei territori occupati;

consapevole che è stato avviato uno straordinario e positivo processo di pace fra Israele e OLP per risolvere definitivamente la dolorosa questione palestinese,

impegna il Governo

a intervenire in tutte le competenti sedi internazionali per promuovere una corretta gestione austera delle risorse idriche sul pianeta affinché ogni uomo e ogni donna possa utilizzarle per i bisogni essenziali e siano garantiti gli usi (innanzitutto potabili) per le generazioni future;

a sollecitare, nelle opportune sedi, un accordo fra israeliani e palestinesi sul controllo dell'acqua, affinché le autorizzazioni siano concesse a tutti con eguali modalità in una comune logica di risparmio e si studino comuni soluzioni (tecniche di irrigazione, impianti di desalinizzazione e simili).

(9/512-1397/3)

Ingrao, Calzolaio, Bertezolo,
Crippa, Ramon Mantovani,
Mastella, Marte Ferrari.

*DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE 25 MARZO 1993, N. 81, SULL'ELEZIONE
DIRETTA DEL SINDACO (3140)*

ARTICOLI DA 1 A 7
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. La prima seduta del consiglio deve essere tenuta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto qualora lo richieda un quinto dei consiglieri.

2-ter. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della presente legge.

2-quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assem-

blea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2-ter, occupa il posto immediatamente successivo.

ARTICOLO 2.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: « Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati ».

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: « Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati ».

ARTICOLO 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 27 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 32 ».

ARTICOLO 4.

1. Dopo la lettera d) del primo comma dell'articolo 30 del testo unico delle leggi

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1993

per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserita la seguente:

« *d-bis*) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lettera *b*). Scaduti i termini, la Commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto;».

2. Dopo la lettera *e-bis*) del primo comma dell'articolo 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, introdotta dall'articolo 13 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è aggiunta la seguente:

« *e-ter*) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato ».

ARTICOLO 5.

1. Dopo la lettera *d*) del primo comma dell'articolo 33 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserita la seguente:

« *d-bis*) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le ventiquattro ore successive; ».

2. Il terzo comma dell'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 mag-

gio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« La Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale ».

ARTICOLO 6.

1. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Durata delle operazioni di voto e di scrutinio*). — 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione ».

ARTICOLO 7.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« *2-bis*. Le dimissioni presentate da un consigliere diventano irrevocabili una volta adottata dal consiglio la deliberazione riguardante la relativa surrogazione ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESEN-
TATI AGLI ARTICOLI DA 1 A 7 DEL
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, primo pe-
riodo, dopo le parole: dieci giorni dalla
proclamazione inserire le seguenti: dei ri-
sultati elettorali.*

1. 1. Tassi, Nania, Tatarella.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo
periodo, sostituire le parole: provvede in
via sostitutiva con le seguenti: in via so-
stitutiva del sindaco provvede.*

1. 2. Tassi, Nania, Tatarella.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, secondo
periodo, sopprimere le parole: qualora lo
richieda un quinto dei consiglieri.*

1. 3. Tatarella, Nania, Tassi.

*Al comma 1, capoverso 2-ter, primo pe-
riodo, sopprimee le parole: dal sindaco.*

1. 4. Novelli, Piscitello.

*Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo pe-
riodo, sostituire le parole da: con esclu-
sione fino alla fine del capoverso con le
seguenti: e ai sensi dell'articolo 7, comma
7, della presente legge, con esclusione del
sindaco neoeletto.*

1. 5. Piscitello.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* 2. 15. Vigneri, Bassanini, Barbera, Al-
fonsina Rinaldi.

Sopprimerlo.

* 2. 16. Maroni, Dosi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono inseriti i seguenti: « Il mancato rispetto della quota di rappresentanza di cui al periodo precedente non determina in nessun caso la ricusazione della lista. I delegati della lista debbono tuttavia dichiarare, all'atto della presentazione della lista, in apposita dichiarazione da affiggersi all'albo pretorio del comune, i motivi che hanno determinato il mancato rispetto della quota di rappresentanza ».

2. Dopo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono inseriti i seguenti: « Il mancato rispetto della quota di rappresentanza di cui al periodo precedente non determina in nessun caso la ricusazione della lista. I delegati della lista debbono tuttavia dichiarare, all'atto di presentazione della lista, in apposita dichiarazione da affiggersi all'albo pretorio del comune, il mancato rispetto della quota di rappresentanza ».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 4 e 5.

2. 1.

Tatarella, Nania, Tassi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: « In ciascuna lista i candidati di un solo sesso non possono superare i due terzi degli eligendi ».

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: « In ciascuna lista i candidati di un solo sesso non possono superare i due terzi degli eligendi ».

2. 2.

Lucio Magri, Brunetti, Fischetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è soppresso.

2. 3.

Tatarella, Nania, Tassi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « di norma » sono sostituite con la seguente: « preferibilmente ».

2. 4.

Tatarella, Tassi, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole: Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri asse-

gnati con le seguenti: Nelle liste dei candidati le donne e gli uomini non possono essere rappresentati in misura superiore ai due terzi.

2. 5.

Tassi, Tatarella, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole: tre quarti dei consiglieri assegnati con le seguenti: due terzi.

2. 14.

Vigneri, Bassanini, Barbera, Alfonsina Rinaldi.

Al comma 1, dopo le parole: tre quarti inserire le seguenti: salvo che non ricorrano i presupposti indicati in via esemplificativa con provvedimento del Ministro dell'interno.

2. 9.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: salvo che non ricorrano i presupposti indicati in via esemplificativa con provvedimento del Ministro dell'interno.

2. 10.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: In caso di inottemperanza la lista è ridotta a un massimo dei due terzi dei candidati di un solo sesso, salvo gli altri dell'altro.

2. 6.

Tassi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è soppresso.

2. 7.

Tatarella, Nania, Tassi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « di norma » sono sostituite con la seguente: « preferibilmente ».

2. 8.

Tatarella, Nania, Tassi.

Al comma 2, dopo le parole: due terzi inserire le seguenti: salvo che non ricorrano i presupposti indicati in via esemplificativa con provvedimento del Ministro dell'interno.

2. 11.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 2, sopprimere le parole: dei consiglieri assegnati.

2. 13.

Vigneri, Bassanini, Barbera, Alfonsina Rinaldi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: salvo che non ricorrano i presupposti indicati in via esemplificativa con provvedimento del Ministro dell'interno.

2. 12.

Nania, Tassi, Tatarella.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 3.

Maroni, Dosi.

Al comma 1, sopprimere le parole: Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

3. 2.

Boato, Giuliari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14 ».

3. 4.

La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle elezioni successive a quelle fissate per il 21 novembre-5 dicembre 1993.

3. 1.

Governo.

ART. 4

Sopprimerlo.

* 4. 1.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimerlo.

* 4. 10.

Maroni, Dosi.

Sopprimere il comma 1.

4. 9.

Vigneri, Bassanini, Barbera, Alfonsina Rinaldi.

Al comma 1, capoverso d-bis), sostituire il primo periodo con il seguente: verifica che in ciascuna lista i candidati di un solo sesso non siano superiori ai due terzi degli eligendi.

4. 2.

Lucio Magri, Brunetti, Fischetti.

Al comma 1, capoverso d-bis), primo periodo, sostituire le parole: tre quarti dei consiglieri assegnati, con le seguenti: due terzi.

4. 8.

Vigneri, Barbera, Alfonsina Rinaldi, Bassanini.

Al comma 1, capoverso d-bis), secondo periodo, sostituire le parole: invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale con le seguenti: invita i delegati di lista ad applicare il rapporto percentuale.

4. 3.

Tassi, Tatarella, Nania.

Al comma 1, capoverso d-bis), sopprimere l'ultimo periodo.

4. 4.

Tassi.

Al comma 1, capoverso d-bis), aggiungere, in fine, le parole: e ammette quelle presentate con candidati di un solo sesso nel numero pari ai tre quarti dei consiglieri assegnati.

4. 5.

Governo.

Al comma 2, capoverso e-ter), sostituire le parole: comunica ai delegati di lista con le seguenti: consegna per iscritto ai delegati di lista.

4. 6.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 2, capoverso e-ter), sostituire le parole: le decisioni di ricusazione di lista con le seguenti: la motivata deliberazione di ricusazione di lista.

4. 7.

Tassi, Nania, Tatarella.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimere il comma 1.

5. 8.

Vigneri, Bassanini, Barbera, Alfonsina Rinaldi.

Al comma 1, capoverso d-bis), sostituire il primo periodo con il seguente: verifica che in ciascuna lista i candidati di un solo sesso non siano superiori ai due terzi degli eligendi.

5. 2.

Lucio Magri, Brunetti, Fischetti.

Al comma 1, capoverso d-bis), primo periodo, sopprimere le parole: dei consiglieri assegnati.

5. 7.

Vigneri, Alfonsina Rinaldi, Barbera, Bassanini.

Al comma 1, capoverso d-bis) sopprimere l'ultimo periodo.

5. 3.

Tassi.

Al comma 2, al capoverso, sostituire le parole: per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate con le seguenti: per ascoltare i delegati delle liste contestate o modificate che lo abbiano richiesto.

5. 4.

Tassi, Tatarella, Nania.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e ammette quelle presentate con candidati di un solo sesso nel numero pari ai due terzi dei consiglieri assegnati.

5. 5.

Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Sono esenti dalla raccolta delle firme di presentazione delle liste, quelle formazioni che presentino equilibrata rappresentanza dei due sessi.

5. 6.

Tassi.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Qualora il collegamento di più liste sia stato mantenuto unicamente al primo turno, il seggio spettante al candidato alla carica di sindaco non ammesso al ballottaggio è detratto dalla somma dei seggi singolarmente attribuiti a tali liste. I seggi restanti sono quindi ripartiti tra le medesime liste ai sensi del comma 4 ».

2. All'articolo 9, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Qualora il collegamento di più gruppi sia stato mantenuto unicamente al primo turno, il seggio spettante al candidato alla carica di presidente della provincia non ammesso al ballottaggio è detratto dalla somma dei seggi singolarmente attribuiti a tali gruppi. I seggi restanti sono quindi ripartiti tra i medesimi gruppi ai sensi del comma 3 ».

5. 01.

Governo.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: del consiglio comunale inserire le seguenti: , per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

6. 1.

Tassi.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica con le seguenti: si svolgono solamente di domenica.

6. 2.

Tassi, Tatarella, Nania.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2, con il seguente:

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio procede ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

6. 6.

Maroni, Dosi.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste con le seguenti: dopo aver completato le operazioni previste.

6. 3.

Tassi, Tatarella, Nania.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: a quello della votazione.

6. 4.

Tassi, Tatarella, Nania.

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

« 3. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate il prima possibile ».

6. 5.

Tassi, Tatarella, Nania.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1.

Governo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ».

7. 2.

Piscitello, Novelli.

**SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 7. 04.**

Sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente:

2-ter. Il sindaco può altresì conferire ai consiglieri deleghe per l'esercizio di funzioni di amministrazione attiva aventi rilevanza esterna.

0. 7. 04. 1.

Maroni, Dosi.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 17 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Il sindaco può conferire ai singoli componenti della giunta deleghe per l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2-ter. È fatto divieto di attribuire ai consiglieri deleghe per l'esercizio di funzioni di amministrazione attiva aventi rilevanza esterna ».

7. 04.

Boato, Giuliani.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta qualora si debba procedere a successive votazioni, da tenersi entro trenta giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie ».

* 7. 05.

Boato, Giuliani.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta qualora si debba procedere a successive votazioni, da tenersi entro trenta giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie ».

* 7. 09.

Vigneri, Alfonsina Rinaldi, Barbera, Bassanini.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. La lettera n) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituita dall'articolo 15 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituita dalla seguente:

« n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende

ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti presso gli enti non strumentali del comune o della provincia nei casi previsti dalla legge. Ove sia prevista la rappresentanza delle minoranze, le votazioni per la nomina dei rappresentanti dovranno svolgersi con un procedimento di doppia votazione separata, in modo da assicurare che gli eletti a rappresentare la minoranza siano espressione della minoranza stessa ».

**** 7. 06.**

Boato, Giuliani.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. La lettera *n*) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituita dall'articolo 15 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituita dalla seguente:

« *n*) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti presso gli enti non strumentali del comune o della provincia nei casi previsti dalla legge. Ove sia prevista la rappresentanza delle minoranze, le votazioni per la nomina dei rappresentanti dovranno svolgersi con un procedimento di doppia votazione separata, in modo da assicurare che gli eletti a rappresentare la minoranza siano espressione della minoranza stessa ».

**** 7. 012.**

Vigneri, Alfonsina Rinaldi, Barbera, Bassanini.

**SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI
ARTICOLI AGGIUNTIVI 7. 01 E 7. 07.**

Al primo capoverso sostituire le parole: Avverso le decisioni delle commissioni elettorali circondariali di ricusazione di lista o di esclusione di candidato *con le*

seguenti: Nei casi di ricusazione di lista o di esclusione di candidato decisi dalla commissione elettorale circondariale.

0. 7. 01. 1.

Tassi, Nania, Tatarella.

Al primo capoverso sostituire le parole: entro ventiquattro ore dalla relativa comunicazione ai delegati di lista *con le seguenti:* entro ventiquattro ore dalla consegna della relativa comunicazione scritta ai delegati di lista.

0. 7. 01. 2.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sopprimere il secondo capoverso.

0. 7. 01. 6.

Maroni, Dosi.

Al secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: possono essere impugnate solo unitamente al verbale di proclamazione degli eletti *con le seguenti:* possono essere impugnate prima della proclamazione degli eletti.

0. 7. 01. 3.

Tassi, Nania, Tatarella.

Al secondo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: L'impugnativa può essere proposta *fino a:* al tribunale amministrativo regionale *con le seguenti:* L'impugnativa può essere proposta con ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale da qualsiasi elettore del comune o da chiunque vi abbia comprovatamente un diretto interesse.

0. 7. 01. 4.

Tassi, Nania, Tatarella.

Al secondo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: alla parte che può avervi interesse *con le seguenti:* alla parte interessata.

0. 7. 01. 5.

Nania, Tassi, Tatarella.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 83/11 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

« Avverso le decisioni delle commissioni elettorali circondariali di ricusazione di lista o di esclusione di candidato è ammesso ricorso in opposizione, entro ventiquattro ore dalla relativa comunicazione ai delegati di lista, alle commissioni stesse che decidono entro le ventiquattro ore successive.

Le operazioni preparatorie per l'elezione dei consiglieri comunali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi possono essere impugnate solo unitamente al verbale di proclamazione degli eletti. L'impugnativa può essere proposta da qualsiasi cittadino elettore del comune o da chiunque altro vi abbia diretto interesse con ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale, che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato giudiziariamente, a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale ».

* 7. 01.

Governo.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 83/11 del testo unico delle leggi per la composi-

zione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

« Avverso le decisioni delle commissioni elettorali circondariali di ricusazione di lista o di esclusione di candidato è ammesso ricorso in opposizione, entro ventiquattro ore dalla relativa comunicazione ai delegati di lista, alle commissioni stesse che decidono entro le ventiquattro ore successive.

Le operazioni preparatorie per l'elezione dei consiglieri comunali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi possono essere impugnate solo unitamente al verbale di proclamazione degli eletti. L'impugnativa può essere proposta da qualsiasi cittadino elettore del comune o da chiunque altro vi abbia diretto interesse con ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale, che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato giudiziariamente, a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale ».

* 7. 07.

Boato, Giuliari.

**SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI
ARTICOLI AGGIUNTIVI 7. 02 E 7. 08.**

Al primo capoverso, sostituire le parole: alle nuove disposizioni con le seguenti: alle disposizioni previste dalla presente legge.

0. 7. 02.1.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al secondo capoverso, sostituire le parole: Le disposizioni della presente legge

hanno immediata applicazione con effetto abrogativo con le seguenti: Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto abrogativo.

0. 7. 02.2.

Nania, Tassi, Tatarella.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. L'articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« **ART. 33 - (Adeguamento degli statuti).**
— 1. I comuni e le province, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni.

2. Le disposizioni della presente legge hanno immediata applicazione, con effetto abrogativo delle disposizioni statutarie in contrasto con esse ».

*** 7. 02.**

Governo.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. L'articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« **ART. 33 - (Adeguamento degli statuti)**
— 1. I comuni e le province, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni.

2. Le disposizioni della presente legge hanno immediata applicazione, con effetto abrogativo delle disposizioni statutarie in contrasto con esse ».

*** 7. 08.**

Boato.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 2. I commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dal seguente:

4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie i sistemi di elezione del consiglio circoscrizionale e del presidente della circoscrizione, che sono disciplinati da regolamento ».

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per l'elezione dei presidenti delle circoscrizioni e dei consigli circoscrizionali nei comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano le norme previste dagli articoli 6 e 7 della presente legge per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni elencati nel comma 1 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ».

7. 014.

Alfonsina Rinaldi, Vigneri, Bassanini, Barbera.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « entro 24 mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1994 ».

7. 013.

Vigneri, Bassanini.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente comma:

« 6-bis. I consiglieri comunali e provinciali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ».

7. 011.

Maroni, Dosi.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il comma 5-bis dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 13 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla data della chiusura del bando di concorso, chiusura che comunque non deve avvenire oltre 90 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. La delibera consiliare che definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentati del comune presso enti, aziende ed istituzioni, deve essere affissa all'albo pretorio dell'ente entro 60 giorni dalla data in cui essa è diventata esecutiva. In mancanza del rispetto dei termini, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 48 della presente legge ».

7. 010.

Maroni, Dosi.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 6 ottobre 1993.**

Artioli, Azzolini, Cerutti, Coloni, Silvia Costa, Cursi, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Ferrarini, Fincato, Foschi, Fumagalli Carulli, Gottardo, Luigi Grillo, Landi, Maceratini, Matulli, Mazzuconi, Sacconi, Spini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Azzolini, Giorgio Carta, Cerutti, Coloni, Silvia Costa, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Ferrarini, Fincato, Formigoni, Foschi, Gottardo, Luigi Grillo, Lamorte, Landi, Matulli, Mazzuconi, Piscichio, Sacconi, Spini.

Annuncio di proposte di legge.

In data 5 ottobre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dal deputato:

BOTTINI: « Norme in materia di ruota di scorta in dotazione agli autoveicoli » (3199);

BOTTINI: « Nuove norme per la sicurezza stradale » (3200);

BOTTINI: « Disposizioni sulla targa di immatricolazione posteriore degli autoveicoli per i cittadini handicappati » (3201).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato
ad una proposta d'inchiesta parlamentare.**

La proposta d'inchiesta parlamentare MAIRA: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ricorso e sul-

l'uso della custodia cautelare, sulla configurazione giuridica delle ipotesi di reato, sui conflitti di competenza territoriale tra uffici delle procure della Repubblica e sulla propalazione di notizie riguardanti le persone indagate » (doc. XXII, n. 53) (annunziata nella seduta del 22 luglio 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Di Mauro.

**Ritiro di un'adesione
ad una proposta di legge.**

Il deputato Apuzzo ha ritirato la sua adesione alla proposta di legge:

POGGIOLINI ed altri: « Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, recante istituzione della professione sanitaria di odontoiatria » (1800) (annunziata nella seduta del 30 ottobre 1992).

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 6 agosto 1993, nn. 278, 279, 280, 281, 282, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 278, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza » (3051);

« Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia sanitaria » (3052);

« Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 280, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia » (3053);

« Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 281, recante misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti » (3054);

« Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 282, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime » (3055).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PIRO: « Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti » (989) (*Parere della II Commissione*);

SARTORIS ed altri: « Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti » (2852) (*Parere della II, della III, della V, della VII, della X, della XI Commissione, nonché della XII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento*);

MATTEJA ed altri: « Norme in materia di partecipazione delle regioni alla elaborazione e all'applicazione dei programmi comunitari di sviluppo regionale » (3009) (*Parere della V Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

alla II Commissione (Giustizia):

FERRI ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni modificative ed integrative della legislazione in materia di protezione dei dati personali » (2815) (*Parere della I Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

BUONTEMPO: « Norme per l'adeguamento dei compensi dei liberi professionisti che svolgono funzioni di commissario d'esame » (3057) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla VI Commissione (finanze):

TASSI: « Disciplina del prezzo al consumo dei carburanti per autotrazione e norme in materia di tassa sulla proprietà e di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli » (3086) (*Parere della I, della V, della IX e della X Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

WIDMANN ed altri: « Introduzione dell'educazione alla salute come materia obbligatoria nella scuola media e negli istituti magistrali » (2715) (*Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione*);

INNOCENTI ed altri: « Soppressione del Conservatorio Santa Caterina in San Marcello Pistoiese e trasferimento del relativo patrimonio al comune di San Marcello Pistoiese » (2962) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

TASSI: « Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino » (2982) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

FREDDA ed altri: « Istituzione dell'Agenzia italiana per la sicurezza del volo » (2867) (*Parere della I, della II, della III, della V e della XI Commissione*);

BOTTINI: « Norme per il trasporto su strada di materiali pericolosi » (3139) (*Parere della I e della II Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

TASSI: « Disciplina della risoluzione del rapporto di gestione di aree attrezzate con impianti di distribuzione di carburante » (3061) (Parere della I, della II e della IX Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

MODIGLIANI e RATTO: « Nuove norme concernenti gli organi dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) » (2897) (Parere della I, della II e della V Commissione);

CLEMENTE CARTA: « Modifica all'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di trattamento pensionistico degli avvocati e procuratori legali » (2908) (Parere della I, della II e della V Commissione);

BOTTINI: « Istituzione del ruolo di assistente scolastico sordo alla comunicazione » (3093) (Parere della I, della V, della VII e della XII Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

APUZZO e LECCESE: « Norme per garantire l'opzione della dieta vegetariana in mense e luoghi di ristoro pubblici e privati » (2987) (Parere della I, della II, della IV, della V, della VII, della X e della XIII Commissione);

BOTTINI: « Concessione di contributi per l'acquisto di dispositivi telefonici per sordomuti (DTS) da parte di genitori, fratelli e sorelle delle persone sordomute » (3089) (Parere della I, della V e della IX Commissione);

BOTTINI: « Norme per la regolamentazione delle attività delle associazioni private di persone handicappate » (3091) (Parere della I e della II Commissione);

BOTTINI: « Concessione di un contributo per l'acquisto di lavagne e proiettori luminosi da parte delle sezioni provinciali

dell'Ente nazionale sordomuti (ENS) (3092) (Parere della I e della V Commissione);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

PRATESI ed altri: « Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati » (3152) (Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della X, della XI Commissione, nonché della XII Commissione ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento).

Assegnazione di una proposta di legge e di proposte di legge costituzionale alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali in sede referente e modifica nell'assegnazione di una proposta di legge costituzionale a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

A norma dell'articolo 1 della legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1, i seguenti progetti di legge sono deferiti, in sede referente, alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE POLI BORTONE: « Modifica all'articolo 117 della Costituzione » (2999);

TASSI: « Disposizioni per la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle competizioni elettorali » (3060);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TASSI: « Modifica all'articolo 104 della Costituzione concernente l'elezione dei componenti il Consiglio superiore della magistratura » (3124);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SUSI ed altri: « Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della regione » (3125).

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è rimessa alla competenza primaria della stessa Commissione parla-

mentare per le riforme istituzionali la proposta di legge costituzionale TASSI: « Modifica all'articolo 135 della Costituzione in materia di elezione dei giudici della Corte costituzionale » (2656), attualmente assegnata alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente.

Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*